

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1950

(76ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento delle penalità per il contrabbando e la illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili » (N. 1420) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore Pag 709

« Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo » (N. 1421) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore 710

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Braitenberg, Cerruti, Fortunati, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini,

Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli.

È altresì presente il Ministro per le finanze, senatore Vanoni.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento delle penalità per il contrabbando e la illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili » (N. 1420) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Lordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle penalità per il contrabbando e la illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Di fronte all'intensificarsi allarmante del contrabbando della saccarina e dei prodotti ad essa assimilabili, si è resa evidente la inadeguatezza delle penalità comminate per tale traffico abusivo.

Per ovviare a simile inconveniente è stato predisposto il disegno di legge in esame.

L'articolo 1 unifica le due multe fisse previste attualmente sia per il contrabbando della saccarina pura (lire 1.800) sia per quello dei prodotti che la contengono (da lire 1.500 a lire 10.000), fissando una multa sola che va da un minimo, leggermente aumentato rispetto ai

precedenti, di lire 2000 ad un massimo di lire 30.000. Correlativamente unifica ed aumenta le due multe proporzionali ora previste per i contrabbandi suindicati nella misura da lire 50 a lire 200, stabilendo un'unica multa da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 8.000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contrabbandata.

L'articolo 2 prevede, per la saccarina consumata in contrabbando e quindi non sequestrata, oltre alla multa di cui all'articolo 1 anche il pagamento di una somma pari alla quota spettante all'Erario sul prezzo di cessione fissato per la saccarina di Stato, quota che ammonta ora a lire 18.000 al chilogrammo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, do lettura degli articoli:

Art. 1.

Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate ed aumentate come segue:

multa fissa da lire 2.000 a lire 30.000;

multa proporzionale da lire 1.000 a lire 8.000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina.

(È approvato).

Art. 2.

Per la saccarina consumata in contrabbando, oltre alle multe di cui al precedente articolo, è dovuta anche una somma pari alla quota spettante all'Erario del prezzo di cessione stabilito per l'acquisto della saccarina di Stato.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo** » (Numero 1421) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Il provvedimento è uno dei molti tendenti a reperire all'Erario maggiori mezzi finanziari per le urgenti necessità delle aree depresse.

A termini della legge 10 agosto 1950, n. 602, il 75 per cento del provento totale dei tabacchi — esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo, ed i canoni delle rivendite — è da considerare come imposta di consumo dei generi medesimi per l'esercizio finanziario 1950-51.

Le migliorate condizioni industriali o di mercato, ripercuotendosi favorevolmente sui costi, permettono di elevare per l'avvenire la suddetta quota al 76 per cento, con evidente vantaggio dell'Erario.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

La quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevata, con decorrenza 1° luglio 1950, al 76 per cento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.